

AVVISO PER L'ADESIONE DEI COMUNI ALLA MISURA NIDI GRATIS PLUS 2026/2027 - DDUO N. 6910/2026
FAQ - AGGIORNATE AL 04.06.2026

<p>1. QUANDO POSSONO PRESENTARE DOMANDA I COMUNI?</p>	<p>I Comuni potranno presentare la domanda di adesione alla Misura Nidi Gratis Plus – 2026/2027 esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it a partire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 4 giugno 2026 alle ore 12.00 fino al 15 luglio 2026 alle ore 12.00; • dal 31 agosto 2026 alle ore 12.00 fino al 9 settembre 2026 alle ore 12.00.
<p>2. QUALI SONO LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DGR N. 6201/2026?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ampliamento delle strutture candidabili alla misura, con l'inserimento dei Nidi famiglia accreditati in AFAM e convenzionati con i Comuni aderenti; 2. Introduzione in via sperimentale, per l'accesso alla misura del nuovo valore "Isee per le prestazioni familiari e per l'inclusione" che si affianca all'utilizzo dell'ISEE Minorenni; 3. Requisito occupazionale per le famiglie: possono fare domanda i nuclei familiari in cui almeno un genitore sia occupato o disoccupato con DID e PSP.
<p>3. QUALE DOCUMENTAZIONE BISOGNA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ADESIONE?</p>	<p>La documentazione da allegare alla domanda di partecipazione è descritta dettagliatamente al punto C.1 "Presentazione delle domande" dell'Avviso di cui al Decreto n. 6910/2026; in sintesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Delibera di Giunta Comunale che manifesta la volontà dell'Ente di partecipare alla misura; 2. convenzioni in essere con strutture diverse da quelle a titolarità pubblica con evidenza del numero di posti acquistati (firmata da entrambe le parti, con durata che copra l'intero anno educativo); 3. accordo/convenzione/altro documento equivalente da cui si evinca che sia stato stipulato un accordo tra i Comuni nel caso in cui un Comune abbia candidato una struttura comunale sita in un territorio diverso dal proprio; 4. Deliberazione di approvazione delle Tariffe o documento equivalente, con evidenze delle tariffe a carico delle famiglie al netto del contributo comunale e differenziate su base ISEE; 5. copia del Regolamento comunale di funzionamento del nido o Carta dei Servizi o altro documento analogo da cui sia evidente la tipologia di ISEE applicata. In caso non sia esplicitato occorre allegare una dichiarazione del legale rappresentante o suo delegato che ne specifichi la tipologia (es. ISEE minorenni) 6. atto per la nomina del responsabile del trattamento dei dati personali; 7. eventuale delega del rappresentante legale a soggetto delegato per tutte le fasi relative alla misura Nidi Gratis Plus 2026/2027, unitamente ai documenti di identità di delegato e delegante.
<p>4. QUANDO DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE LE CONVENZIONI PER L'ACQUISTO DI POSTI?</p>	<p>I Comuni con asili nido/micro-nidi/nidi famiglia privati autorizzati, che al momento della pubblicazione dell'Avviso non si siano già dotati di convenzione per l'acquisto dei relativi posti per l'annualità 2026-2027 dovranno necessariamente perfezionarla prima della presentazione della domanda di adesione alla misura. Qualora la convenzione non sia stata perfezionata entro i termini della prima finestra di adesione, i Comuni potranno presentare domanda in occasione della seconda finestra.</p> <p>La convenzione deve prevedere la copertura dell'intero anno educativo 2026-2027.</p> <p>Qualora la convenzione scada successivamente alla data di presentazione della domanda di adesione e prima del 31 luglio 2027, il Comune dovrà impegnarsi in fase di adesione a sottoscrivere alla scadenza della stessa una nuova convenzione, a copertura dell'anno educativo e alle medesime condizioni della convenzione in essere alla data di presentazione della domanda.</p>

<p>5. I COMUNI POSSONO RICHIEDERE IL PAGAMENTO DELLE RETTE ALLE FAMIGLIE?</p>	<p>NO, è assolutamente escluso il pagamento della quota di retta che ricade sotto la misura Nidi Gratis Plus, secondo i massimali previsti dalla misura, per quelle famiglie che abbiano partecipato alla misura o che vi abbiano intenzione di partecipare A PARTIRE DALLA RETTA DI SETTEMBRE 2026.</p> <p>La quota di retta che ricade sotto la misura Nidi Gratis Plus potrà essere richiesta alla famiglia solo dopo che la famiglia sia stata dichiarata NON AMMESSA.</p> <p>I Comuni non potranno rendicontare a Regione il costo delle rette qualora queste fossero già state pagate, parzialmente o totalmente, dalle famiglie, neppure se successivamente ad esse rimborsate. I Comuni devono vigilare affinché detta prescrizione sia rispettata anche dalle strutture nido private convenzionate.</p>
<p>6. QUALI SONO LE MODALITÀ DI RIMBORSO DELLA QUOTA DI RETTE ECCEDENTE IL CONTRIBUTO MENSILE EROGATO DA INPS? IN COSA SI DIFFERENZIANO LA FASCIA ISEE 0 – 20.000 E 20.000,01 – 25.000?</p>	<p>Si specifica che il contributo INPS è definito nel limite di importo massimo mensile di € 272,73 per 10 mensilità e € 272,70 per l'undicesima oppure € 327,27 per 10 mensilità e € 327,30 per l'undicesima per i minori nati dopo 1° gennaio 2024.</p> <p>Qualora siano intenzionate a presentare domanda, le famiglie non sono tenute al pagamento della quota di retta aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS fino al completamento dell'istruttoria da parte del Comune e di Regione Lombardia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le famiglie con ISEE 0 – 20.000,00: è escluso il pagamento dell'intera quota mensile aggiuntiva; - per le famiglie con ISEE 20.000,01- 25.000,00 è escluso il pagamento della quota di retta mensile fino a un massimo di € 100,00 mensili: <p>In caso di ammissione, Regione Lombardia riconoscerà al Comune per le famiglie con ISEE 0 – 20.000,00 l'intera quota di retta eccedente l'importo rimborsabile da INPS, mentre per le famiglie con ISEE 20.000,01 – 25.000,00 la quota di retta mensile fino ad un massimo di € 100,00 mensili.</p> <p>In caso di non ammissione, le famiglie sono tenute al pagamento delle rette dovute per l'intero importo, compresa la quota eccedente l'importo rimborsabile da INPS.</p> <p>I COMUNI DEVONO VERIFICARE CHE TUTTE LE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE AMMESSE APPLICHINO CORRETTAMENTE LE DISPOSIZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DELLA MISURA E COMUNICHINO CHIARAMENTE LE MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RIMBORSO DELLA RETTA SIA PER QUANTO RIGUARDA LA QUOTA RIMBORSABILE DA INPS CHE LA QUOTA MENSILE ECCEDENTE.</p> <p>Una volta determinata la non ammissione, devono inoltre comunicare tempestivamente alle famiglie non ammesse l'obbligo di procedere al pagamento della retta.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Si riportano, a titolo di esempio meramente illustrativo, alcune possibili casistiche di rimborso riscontrabili nella Misura:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Famiglia con minore nato prima del 1° gennaio 2024, ISEE pari a € 15.000,00, e retta mensile pari a € 800,00, senza costi aggiuntivi. La misura regionale prevede il rimborso dell'intera quota di retta eccedente il contributo INPS, ovvero: € 800,00 - € 272,73 = € 527,27. b. Famiglia con minore nato dopo il 1° gennaio 2024 e ISEE pari a € 15.000,00, e retta mensile pari a € 800,00, senza costi aggiuntivi. La misura regionale prevede il rimborso dell'intera quota di retta eccedente il contributo INPS maggiorato, ovvero: € 800,00 - € 327,27 = € 472,73. c. Famiglia con minore nato prima del 1° gennaio 2024, ISEE pari a € 23.000,00, e retta mensile pari a € 800,00, senza costi aggiuntivi. La misura regionale prevede il rimborso della quota di retta eccedente il contributo INPS entro un massimale di € 100 mensili; essendo l'importo eccedente i valori previsti dalla normativa nazionale superiore al massimale, la famiglia ha diritto al rimborso massimo di € 100 mensili, ovvero: € 800,00 - € 272,73 = € 527,27 di cui € 100 saranno a carico di Regione Lombardia e € 427,27 a carico della famiglia. d. Famiglia con minore nato dopo il 1° gennaio 2024 e ISEE pari a € 23.000,00, e retta mensile pari a € 800,00, senza costi aggiuntivi. La misura regionale prevede il rimborso della quota di retta eccedente il contributo INPS maggiorato, in quanto il nucleo è in possesso delle specifiche caratteristiche richieste dalla misura nazionale, entro un massimale di € 100 mensili; essendo l'importo </div>

	<p>eccedente i valori previsti dalla normativa nazionale superiore al massimale, la famiglia ha diritto al rimborso massimo di € 100 mensili, ovvero: € 800,00 - € 327,27 = € 472,73, di cui € 100 saranno a carico di Regione Lombardia e 372,73 a carico della famiglia.</p>								
<p>7. NEL CASO IN CUI UN COMUNE NON DISPONESSE DI NIDI SUL PROPRIO TERRITORIO ED UN RESIDENTE ISCRIVESSE IL PROPRIO BAMBINO IN UN NIDO DEL COMUNE LIMITROFO, QUALE COMUNE DOVREBBE ADERIRE ALLA MISURA NIDI GRATIS?</p>	<p>L'adesione alla Misura è di competenza del Comune cui le famiglie fanno riferimento per le rette.</p> <table border="1" data-bbox="528 577 1434 1451"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 577 1134 645"></th> <th data-bbox="1134 577 1434 645">COMUNE CHE ADERISCE ALLA MISURA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 645 644 969"> <p>CASO 1</p> </td> <td data-bbox="644 645 1134 969"> <p>Il Comune di residenza della famiglia (Comune A) non dispone di nidi sul proprio territorio e non ha sottoscritto alcuna convenzione con altri Comuni. Se la famiglia iscrive il proprio figlio presso il nido del Comune limitrofo (Comune B), la famiglia potrà avere accesso al beneficio a condizione che tale Comune applichi agevolazioni su base ISEE anche per le famiglie non residenti (tale previsione deve essere presente nella documentazione del Comune)</p> </td> <td data-bbox="1134 645 1434 969"> <p>Comune B</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 969 644 1451"> <p>CASO 2</p> </td> <td data-bbox="644 969 1134 1451"> <p>Il Comune di residenza della famiglia (Comune A) che non dispone di nidi sul proprio territorio, può candidare una struttura comunale sita in un territorio diverso dal proprio (allegando accordo/ altro documento analogo tra Comuni), oppure sottoscrivere una convenzione per l'acquisto di posti presso asili nido e/o micronidi e/o nidi famiglia privati ubicati nel Comune limitrofo (Comune B), fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui al punto A.4 dell'Avviso.</p> <p>In questo caso il Comune A partecipa alla misura candidando il nido per il quale è stato sottoscritto l'accordo/ convenzione.</p> </td> <td data-bbox="1134 969 1434 1451"> <p>Comune A</p> <p><i>NB: Nel caso in cui il Comune A candidi una struttura comunale situata in un territorio diverso dal proprio è necessario che vi sia compartecipazione alla spesa per l'utente da parte del Comune A, analogamente a quanto previsto per le strutture private convenzionate.</i></p> </td> </tr> </tbody> </table>		COMUNE CHE ADERISCE ALLA MISURA	<p>CASO 1</p>	<p>Il Comune di residenza della famiglia (Comune A) non dispone di nidi sul proprio territorio e non ha sottoscritto alcuna convenzione con altri Comuni. Se la famiglia iscrive il proprio figlio presso il nido del Comune limitrofo (Comune B), la famiglia potrà avere accesso al beneficio a condizione che tale Comune applichi agevolazioni su base ISEE anche per le famiglie non residenti (tale previsione deve essere presente nella documentazione del Comune)</p>	<p>Comune B</p>	<p>CASO 2</p>	<p>Il Comune di residenza della famiglia (Comune A) che non dispone di nidi sul proprio territorio, può candidare una struttura comunale sita in un territorio diverso dal proprio (allegando accordo/ altro documento analogo tra Comuni), oppure sottoscrivere una convenzione per l'acquisto di posti presso asili nido e/o micronidi e/o nidi famiglia privati ubicati nel Comune limitrofo (Comune B), fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui al punto A.4 dell'Avviso.</p> <p>In questo caso il Comune A partecipa alla misura candidando il nido per il quale è stato sottoscritto l'accordo/ convenzione.</p>	<p>Comune A</p> <p><i>NB: Nel caso in cui il Comune A candidi una struttura comunale situata in un territorio diverso dal proprio è necessario che vi sia compartecipazione alla spesa per l'utente da parte del Comune A, analogamente a quanto previsto per le strutture private convenzionate.</i></p>
	COMUNE CHE ADERISCE ALLA MISURA								
<p>CASO 1</p>	<p>Il Comune di residenza della famiglia (Comune A) non dispone di nidi sul proprio territorio e non ha sottoscritto alcuna convenzione con altri Comuni. Se la famiglia iscrive il proprio figlio presso il nido del Comune limitrofo (Comune B), la famiglia potrà avere accesso al beneficio a condizione che tale Comune applichi agevolazioni su base ISEE anche per le famiglie non residenti (tale previsione deve essere presente nella documentazione del Comune)</p>	<p>Comune B</p>							
<p>CASO 2</p>	<p>Il Comune di residenza della famiglia (Comune A) che non dispone di nidi sul proprio territorio, può candidare una struttura comunale sita in un territorio diverso dal proprio (allegando accordo/ altro documento analogo tra Comuni), oppure sottoscrivere una convenzione per l'acquisto di posti presso asili nido e/o micronidi e/o nidi famiglia privati ubicati nel Comune limitrofo (Comune B), fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui al punto A.4 dell'Avviso.</p> <p>In questo caso il Comune A partecipa alla misura candidando il nido per il quale è stato sottoscritto l'accordo/ convenzione.</p>	<p>Comune A</p> <p><i>NB: Nel caso in cui il Comune A candidi una struttura comunale situata in un territorio diverso dal proprio è necessario che vi sia compartecipazione alla spesa per l'utente da parte del Comune A, analogamente a quanto previsto per le strutture private convenzionate.</i></p>							
<p>8. COSA SI INTENDE CON "COMPARTECIPARE ALLA SPESA"? SERVE UN CONTRIBUTO MINIMO PER POTER ACCEDERE ALLA MISURA?</p>	<p>Nel caso siano presenti strutture comunali: la compartecipazione è garantita dal fatto che il Comune abbia attivato delle risorse per assicurare il funzionamento dei servizi per la prima infanzia (es. attraverso la messa a disposizione degli spazi utilizzati);</p> <p>Nel caso di strutture private autorizzate convenzionate: il Comune deve partecipare al costo del servizio integrando con un'agevolazione la retta a carico delle famiglie, per la frequenza dell'utente in relazione alle fasce ISEE adottate, o garantire altre forme di compartecipazione opportunamente attestata tramite documentazione caricata a sistema. Non è prevista una quota minima di compartecipazione da parte del Comune per l'accesso alla misura.</p>								
<p>9. AI FINI DEL CALCOLO DELLA RETTA RIMBORSABILE DA REGIONE LOMBARDIA, RESTA ESCLUSA LA QUOTA PASTO?</p>	<p>L'abbattimento dei costi della retta non può essere utilizzato per eventuali costi aggiuntivi (pre-iscrizione, iscrizione, mensa, etc.), se non già compresi all'interno della retta.</p>								

<p>10. IL LIMITE DEL 7% RISPETTO AGLI AUMENTI DELLE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2026-2027 SI RIFERISCE A TUTTE LE FASCE ISEE?</p>	<p>Sì, Ai fini dell'ammissibilità, i Comuni non possono aver applicato, per le famiglie con ISEE 0-20.000,00, e per quelle con ISEE compreso tra 20.000,01 e 25.000,00 per l'annualità 2026-2027 aumenti di tariffe rispetto all'annualità 2025-2026, ad eccezione di aumenti della quota di retta a carico della famiglia contenuti entro il 7%.</p>
<p>11. PER I COMUNI E LE STRUTTURE CHE NON HANNO ADERITO ALLA MISURA 2025-2026 COME SI APPLICA IL LIMITE DEL 7% RISPETTO AGLI AUMENTI DELLE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2026-2027?</p>	<p>Il limite del 7% sull'aumento delle tariffe applicate nell'annualità 2025/2026 di cui al punto A.4 dell'Avviso può non essere rispettato nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Comune non ha aderito alla misura 2025/2026 • la struttura è stata candidata alla misura 2025/2026 ma non è stata ammessa
<p>12. COME AVVIENE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE DA PARTE DI UN COMUNE CHE HA GIÀ ADERITO ALLA MISURA 2025-2026?</p>	<p>I Comuni che hanno già aderito alla Misura 2025-2026 troveranno pre-caricate sulla domanda di adesione generata automaticamente tramite Bandi e Servizi tutte le informazioni dell'anagrafica, le modalità di partecipazione (forma singola o associata), il dettaglio delle strutture ATTIVE inserite nella Misura precedente e le tariffe approvate nell'ambito dell'istruttoria regionale effettuata per l'annualità 2025-2026, a condizione che il codice struttura risulti presente nella banca dati AFAM_UDOS.</p> <p>I Comuni, verificato di non dover apportare alcuna modifica rispetto alle informazioni precaricate relative alla modalità di partecipazione, alle strutture e alle tariffe confermate per l'annualità 2025-2026, dovranno dichiarare che tali condizioni di partecipazione rimangono invariate anche per l'annualità 2026-2027 e potranno proseguire con la presentazione della domanda.</p>
<p>13. COME AVVIENE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE DA PARTE DI UN COMUNE CHE NON HA ADERITO ALLA MISURA 2025-2026 OPPURE VI HA ADERITO MA NECESSITA DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI PRECARICATE?</p>	<p>I Comuni che non hanno aderito alla Misura 2025-2026 oppure che vi hanno aderito ma necessitano di modificare le informazioni pre-caricate, in sede di presentazione della domanda, dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicare le strutture nido/micro-nido/nidi famiglia che saranno coinvolte nella Misura, distinguendo fra strutture a titolarità pubblica e strutture private autorizzate; - fornire, qualora l'ente si presenti in forma diversa da quella singola, l'elenco dei Comuni associati/aggregati/consorziate; - specificare l'eventuale applicazione di tariffe differenziate su base ISEE: <ul style="list-style-type: none"> ○ per i non residenti, in base a quanto previsto dal Regolamento comunale/Deliberazione di approvazione delle Tariffe o documento equivalente; ○ per i residenti in Comuni con i quali sussistono specifici rapporti di convenzioni; ○ per altre fattispecie previste dal Regolamento comunale.
<p>14. COME VIENE VERIFICATA L'AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE?</p>	<p>Non saranno considerate ricevibili le domande presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'Avviso o incomplete della documentazione obbligatoria. L'istruttoria di ammissibilità delle domande sarà finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità si concluderà entro 60 giorni di calendario decorrenti dalla data di chiusura della finestra di presentazione on line della domanda, salvo eventuali richieste di integrazione documentale.</p>
<p>15. QUAL È L'11° MENSILITÀ PER CUI IL BONUS INPS È CALCOLATO IN 272,70 O 327,30?</p>	<p>Gli importi del Bonus Inps che la famiglia può richiedere sono stati adeguati a quanto previsto dalla misura nazionale: 272,73 per le prime dieci mensilità e 272,70 per l'undicesima oppure 327,27 per le prime 10 mensilità e 327,30 per l'undicesima.</p> <p>Per la misura Nidi Gratis 26/27, se il bambino frequenta 11 mesi, l'undicesima mensilità ricadrà sul mese di luglio. Diversamente, se il bambino non frequenta per un totale di 11 mesi, gli importi di ciascuna mensilità saranno sempre uguali (272,73 oppure 327,27).</p>
<p>16. SONO NECESSARIE LE COPIE DEI DOCUMENTI SE LA DELEGA È FIRMATA DIGITALMENTE?</p>	<p>Se presente eventuale delega del rappresentante legale a soggetto delegato, la stessa deve essere relativa a tutte le fasi della misura Nidi Gratis Plus 2026-2027. Deve essere preferibilmente firmata digitalmente da entrambi i soggetti; se firmata in modo autografo, è necessario allegare i documenti di identità di delegato e delegante.</p>

<p>17. QUALI COMUNI POTRANNO RICHIEDERE L'ANTICIPO FINANZIARIO?</p>	<p>L'anticipo previsto fino ad un massimo del 30% del contributo erogabile sarà calcolato secondo modalità che saranno definite nelle Linee Guida su rendicontazione e anticipo, sulla base dei dati storici della precedente edizione, nonché sulla base di un importo minimo richiedibile.</p> <p>Non possono comunque richiedere l'anticipo i Comuni che non abbiano partecipato alla edizione 2025/2026 della Misura.</p>
<p>18. DOVE DEVE ESSERE INSERITO IL CUP DEL PROGETTO: E81126000130009?</p>	<p>Deve essere indicato in ogni documento contabile che abbia rilievo per la misura Nidi Gratis (a titolo esemplificativo: fatture che emette l'ente gestore di riscossione delle rette nei confronti del comune, atti di pagamento del Comune nei confronti delle strutture).</p> <p>Non deve essere indicato nelle fatture (pagoPA) emesse nei confronti delle famiglie per le quote che esulano dalla misura Nidi Gratis, ovvero non deve essere indicato nei pagamenti PagoPA della quota di retta rimborsata da INPS.</p>
<p>19. COME SI DEVE UTILIZZARE IL REGISTRO DELLE PRESENZE DI CUI AL DECRETO N. 17340/2025?</p>	<p>L'adozione di un modello omologo di rilevazione presenza per tutte le strutture è stata richiesta al fine di garantire maggiore uniformità nelle modalità di tracciatura delle presenze e trasparenza nella determinazione delle rette maturate.</p> <p>Si precisa inoltre che il registro dovrà essere tenuto agli atti e, in caso di struttura privata o struttura comunale data in concessione, dovrà essere sottoscritto da entrambi i Legali Rappresentanti, ossia il rappresentante dell'Ente gestore (es. Cooperativa) e il Sindaco del Comune o suo delegato ad operare per la misura Nidi Gratis.</p> <p>Nel caso la struttura fosse già in possesso di un registro contenente le informazioni di cui al modello approvato con il decreto 17340, è possibile continuare ad utilizzare quello già in uso.</p>
<p>CONTATTI:</p>	<p>Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell'Avviso e agli adempimenti connessi, potrà essere richiesta all'indirizzo: nidigratispluscomuni@regione.lombardia.it</p> <p>Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il call center di bandi online al numero verde 800.131.151, oppure inviare una e-mail a: bandi@regione.lombardia.it.</p>